



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MARCHE

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CUTRONA	SERGIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CAPORUSSO	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CANOSA	DOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 719/2018
depositato il 30/05/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 1362/2017 Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di PESARO
contro:

RO

difeso da:

CESARONI DOTT. AGOSTINO
VIA MARCOLINI N. 4 61122 PESARO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PESARO-URBINO
VIA MAMELI 9 61122 PESARO PU

Atti Impugnati:

COMUNICAZIONE n° 0033857115609 IVA-ALTRO

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 719/2018

UDIENZA DEL

08/02/2019 ore 09:30

N°

185/19

PRONUNCIATA IL:

8/2/19

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8/3/19

Il Segretario

Dott.ssa Manuela Sammarco



Con atto regolarmente depositato veniva proposto appello a questa Commissione Tributaria avverso la sentenza n. 1362, emessa dalla seconda sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, che accoglieva il ricorso presentato contro la comunicazione di irregolarità, in atti, con la quale non veniva riconosciuta l'agevolazione derivante dagli artt. 4 e 5 della Legge 383/2001, nota come «detassazione Tremonti».

L'appellante contestava la sentenza impugnata, in quanto il primo Giudice non aveva tenuto in nessuna considerazione che, l'atto impugnato in prime cure, non rientrava tra quelli autonomamente impugnabili, oltre a non aver considerato quanto previsto dal comma 8 bis, dell'art. 2, del D.P.R. 322/1998, il quale stabilisce che una dichiarazione dei redditi può essere integrata, con eventuali dati mancanti, ma solo entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva e no sine die.

Per cui non essendo stata proposta, tale dichiarazione integrativa, entro il termine indicato dal comma 8 bis, la stessa si intendeva tardiva, quindi come se non fosse mai stata presentata.

Per cui concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'impugnata sentenza.

L'appellata si costituiva in giudizio con controdeduzioni, difendendo la sentenza impugnata e ritenendo emendabile la dichiarazione dei redditi, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita, quindi, di essere accolto.

Va, preliminarmente, rilevato che, con il caso di specie, l'Amministrazione Finanziaria non ha inteso, in alcun modo, disconoscere l'emendabilità della dichiarazione, che resto possibile se attuata secondo quanto prescritto dal comma 8 bis, dell'art. 2, del D.P.R. 322/1998.

Vi è, inoltre, da evidenziare che se è vero che qualsiasi atto impositivo è meritevole di impugnazione, è anche vero che il provvedimento, impugnato in prime cure, non può essere paragonato ad un atto impositivo, in quanto lo stesso rappresenta, come la parola stessa afferma, una semplice comunicazione che serve ad avvertire il contribuente delle anomalie rilevate in sede di controllo della dichiarazione e di fornire all'Amministrazione Finanziaria la necessaria documentazione: pertanto la stessa non ha quegli elementi necessari per farla rientrare tra gli atti autonomamente impugnabili.

Per quanto attiene il merito della controversia vi è da evidenziare che la dichiarazione integrativa è stata presentata a termini ormai scaduti, oltre al fatto che non può parlarsi, nello specifico, di errori commessi nella compilazione della dichiarazione dei redditi.

Errori ed omissioni, di cui all'art. 2, commi 8 e 8 bis, non possono che essere quelli che si riferiscono a componenti positivi o negativi del reddito, già determinati nel loro ammontare e la cui esposizione od omissione, comporterebbe una variazione del reddito imponibile.

Nel caso di specie, viceversa, la società contribuente ha ommesso di invocare una agevolazione fiscale, ai sensi della Tremonti/bis, per tre anni di imposta e con riferimento ad una parte dell'investimento, che avrebbe potuto invocare, nei relativi periodi d'imposta, non invocare oppure utilizzare diversamente.

Pertanto non si verte in tema di dichiarazione integrativa, ma di richiesta di un beneficio fiscale che doveva necessariamente essere richiesta nella dichiarazione relativa agli specifici periodi di imposta, in quanto si trattava di dichiarazione di volontà e non di scienza.

A conferma di quanto sopra vi è da evidenziare che in sede di Pubblica Udienza, all'affermazione del rappresentante dell'Ufficio, riguardante l'alternatività delle agevolazioni, che l'odierna appellata avrebbe potuto invocare, quest'ultima nulla ha risposto, implicitamente ammettendo che non si è trattata, come già detto, di dichiarazione di scienza, ma di volontà.


Per i motivi di cui sopra l'appello è fondato e va, di conseguenza, accolto, riformando l'impugnata sentenza e condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


La Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio e condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese processuali, che determina nella misura complessiva di € 3.000,00.

Così deciso in Ancona il giorno 08-02-2019

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



Dott. Francesco Caporusso